



CITTÀ DI CALOLZIOCORTE

PROVINCIA DI LECCO

SETTORE SERVIZI ECONOMICO-FINANZIARI

SERVIZIO GESTIONE ECONOMICA

Codice Ente 10046

Reg. Gen. Numero **342**

Numero Settoriale **79**

del **20-06-2018**

DETERMINAZIONE DEL FUNZIONARIO RESPONSABILE

OGGETTO: SERVIZIO SPEDIZIONE CORRISPONDENZA TRAMITE AFFRANCATRICE POSTALE. PROVVEDIMENTI. CIG: ZDE214CCF5.

Vista la proposta di determinazione num. 92/2018 del 20-06-2018, istruita da CRISTINA VALSECCHI, relativa all'oggetto

Ritenuto di condividerne e farne propri i contenuti e le considerazioni ivi espressi

DETERMINA

DI ADOTTARE la proposta di determinazione in premessa indicata, nel testo che si allega al presente provvedimento

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE
SERVIZI ECONOMICO-FINANZIARI
DOTT.SSA DANIELA VALSECCHI**

Proposta di determinazione num. 92 / 2018 del 20-06-2018 avente ad Oggetto: SERVIZIO SPEDIZIONE CORRISPONDENZA TRAMITE AFFRANCATRICE POSTALE. PROVVEDIMENTI. CIG: ZDE214CCF5.

Premesso che:

- con determinazione n. 132 del 18.12.2017 si stabiliva di provvedere al servizio di spedizione della corrispondenza del Comune di Calolziocorte tramite Servizio di Poste Italiane mediante affrancatura con apposita macchina affrancatrice il cui contatore è collegato ad un conto contrattuale con Poste Italiane che viene periodicamente integrato;
- con determinazione n. 133 del 18.12.2017 è stato affidato il servizio di manutenzione della predetta affrancatrice alla ditta Italiana Audion Srl di Milano per l'intero anno 2018 per un importo di € 334,00 + IVA 22%;

Vista la comunicazione di Poste Italiane relativa all'aggiornamento delle tariffe postali a far data dal 03.07.2018 che comporta un adeguamento della macchina affrancatrice il cui costo ammonta a € 240,00 + IVA;

Vista la proposta della ditta Italiana Audion Srl di sostituire la macchina affrancatrice ormai vetusta con una di nuova generazione con la forma del noleggio che consente aggiornamenti tariffari da remoto tramite il software installato, la stampa del rendiconto giornaliero con tenuta del conteggio a scalare direttamente sulla macchina;

Vista l'offerta presentata ammontante a € 19,00 mensili per un periodo di trentasei mesi per il noleggio della macchina Postbase mini avente le seguenti caratteristiche:

- collegamento affrancaposta;
- bilancia integrata
- connessione LAN
- 10 centri di costo
- 10 messaggi sms
- assistenza all inclusive

Viste le linee guida ANAC “Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici.” Deliberate dal Consiglio il 26 ottobre 2016, che prevedono, tra l'altro, per acquisti di modico valore, per i quali sono certi il nominativo del fornitore e l'importo della fornitura, la possibilità di procedere a una determina a contrarre o atto equivalente che contenga, in modo semplificato, l'oggetto dell'affidamento, l'importo, il fornitore, le ragioni della scelta e il possesso dei requisiti di carattere generale”;

Visto il Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto” e in particolare:

1. l'art. 30 sui principi per l'aggiudicazione e l'esecuzione di appalti e concessioni sugli appalti di fornitura e servizi sotto la soglia comunitaria;
2. l'art. 36 sui contratti sotto soglia ed in particolare l'art. 36, comma 6;
3. l'art. 32 sulle fasi delle procedure di affidamento;
4. l'art. 95 sui criteri di aggiudicazione, comma 4 lett. b);
5. l'art. 29 sui principi in materia di trasparenza;

Dato atto che sono stati aboliti gli articoli dal 271 al 338 del decreto del Presidente della Repubblica 5.10.2010 n. 207, che riguardano le acquisizioni di forniture e servizi e le acquisizioni in economia;

Considerato, in tema di qualificazione della stazione appaltante quanto segue:

- a) non è ancora vigente il sistema di qualificazione, previsto dall'art. 38 del D.Lgs. 50/2016;
- b) nel caso di specie, trattandosi di affidamento di importo inferiore ai 40.000,00 euro, trova applicazione quanto prevede l'art. 37, comma 1, del D.Lgs. 50/2016;

Visto che, ai sensi dell'articolo 1, comma 449, della legge 296/2006, gli Enti Locali possono ricorrere alle convenzioni CONSIP o di altre centrali di committenza e nel caso in cui non se ne avvalgano sono obbligate a utilizzare i parametri di prezzo e qualità per l'acquisizione di beni e servizi comparabili con quelli oggetto delle convenzioni di cui sopra;

Richiamato l'art. 1, comma 501, della legge 208/2015 che ha modificato l'art. 3, comma 23 ter, del D.L. 90/2014, in forza del quale si applica la possibilità di effettuare acquisti in via autonoma sotto la soglia dei 40.000 euro, fermo restando l'obbligo per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 1.000 euro di fare ricorso al mercato elettronico della Pubblica Amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici;

Richiamato altresì l'art. 1 c. 512 della L. 208/2015 che prevede l'obbligo di acquisire beni e servizi informatici esclusivamente da Consip o altri soggetti aggregatori, ciò nei limiti dei beni e servizi disponibili;

Considerato che al momento non sono attive Convenzioni Consip per il servizio in oggetto mentre tale articolo risulta essere presente nel mercato elettronico della P.A.;

Stabilito di procedere mediante affidamento diretto e non attraverso procedure ordinarie, in quanto comunque vengono garantiti i principi generali di cui all'art. 30 del D.L. 50/2016;

Considerato che il servizio è di importo inferiore a € 1.000,00 è possibile non fare ricorso al mercato elettronico della P.A. ovvero ad altri mercati elettronici;

Ritenuto, in merito al criterio di gara, di avvalersi della selezione più conveniente sul piano economico;

Dato atto che sul prezzo di affidamento del servizio il Responsabile del Servizio Gestione Economica ha formulato il giudizio di congruità;

Visto che la ditta risulta qualificata sul MEPA ed idonea alla partecipazione della gara e ha dichiarato l'assenza di cause di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016;

Richiamate le linee guide ANAC n. 4 di attuazione del D.Lgs. 50/2016 al punto 4.2.2 per l'affidamento diretto di lavori, servizi e forniture di importo fino a Euro 5.000,00 in forza delle quali la stazione appaltante ha facoltà di procedere alla stipula del contratto sulla base di un'apposita autodichiarazione resa dall'operatore economico ai sensi e per gli effetti del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445, dalla quale risulti il possesso dei requisiti di carattere generale di cui all'art. 80 del Codice dei contratti pubblici e speciale, ove previsti. In tal caso la stazione appaltante procede comunque, prima della stipula del contratto, da effettuarsi nelle forme di cui all'art. 32, comma 14, del Codice dei contratti pubblici, alla consultazione del casellario ANAC, alla verifica del documento unico di regolarità contributiva (DURC), nonché della sussistenza dei requisiti speciali ove previsti;

Vista l'autocertificazione in data 26.04.2018 dalla quale risulta che la ditta è idonea alla partecipazione alla gara e ha dichiarato l'assenza di cause di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;

Visti:

1. il DURC con validità alla data del 15.10.2018 dal quale risulta la regolarità contributiva della ditta;
2. il certificato della C.C.I.A.A. in data 19.06.2018 sul quale non risulta iscritta alcuna procedura

concorsuale in corso o pregressa;
3. le cause di assenza di annotazioni riservate in data 19.06.2018 su AVCPASS;

Ritenuto di procedere alla verifica delle restanti certificazioni, dando atto che, qualora all'esito della verifica disposta ai sensi dell'art. 71, comma 1, del D.P.R. 445/2000, la ditta risultasse in difetto del possesso dei requisiti prescritti, si procederà alla revoca del presente provvedimento con addebito delle spese, denuncia alle Autorità Giudiziarie e segnalazione

Dato atto che il sottoscritto ha accertato che non sussiste obbligo di astensione ai sensi dell'art. 6 del codice di comportamento;

Visto il Decreto sindacale Reg. Gen. n. 22 del 16.06.2018 con il quale il Sindaco ha attribuito al Responsabile del 2° Settore – Servizi Economico Finanziari – le funzioni di cui all'art. 107 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267;

Visto il Piano Esecutivo di Gestione per l'anno 2018, approvato dalla Giunta Comunale con deliberazione n. 27 del 28.03.2018, ai sensi dell'art. 169 del D.Lgs. 267/00 e dell'art. 21 del vigente regolamento di contabilità;

PROPOSTA

01°) le premesse al presente atto costituiscono parte integrante e sostanziale dello stesso e vengono integralmente richiamate;

02°) di affidare direttamente il servizio di noleggio dell'affrancatrice postale Postbase Mini per trentasei mesi con decorrenza 01.07.2018-30.06.2021 in premessa descritta alla ditta Italiana Audion Srl con sede legale in Milano, Via Pomponazzi n. 9 C.F./P.I.: 10495590159, ai prezzi ed alle condizioni di esecuzione di cui all'unità offerta della ditta stessa protocollata in data 20.06.2018;

03°) di stabilire, ai sensi dell'art. 192 del D.L. 267/2000 quanto segue:

- il fine del contratto è quello di garantire il corretto funzionamento del servizio di recapito della corrispondenza di tutto il Comune della piattaforma ecologica;
- l'oggetto del contratto è il servizio di noleggio dell'affrancatrice;
- il contratto verrà stipulato mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere ai sensi dell'art 32 c. 14 del D.Lgs. 50/2016;
- il sistema ed il criterio di gara sono quelli descritti in narrativa, qui integralmente richiamati;

04°) di dare atto che la spesa derivante dalla presente determinazione, prevista in € 684,00 + IVA di € 150,48 per un totale di € 834,48 trova imputazione sui fondi disponibili del cap. 657 ed in particolare:

- € 139,08 esercizio 2018 periodo 01.07.2018-31.12.2018 previa riduzione dell'imp. 212/2018 di € 203,74 relativo alla manutenzione secondo semestre dell'attuale affrancatrice;
- € 278,16 esercizio 2019 periodo 01.01.2019-31.12.2019
- € 278,16 esercizio 2020 periodo 01.01.2020-31.12.2020
- € 139,08 esercizio 2021 periodo 01.01.2021-30.06.2021

nel rispetto di quanto previsto dall'art. 183 c. 6 lett. b) del TUEL;

05°) di prendere atto che il contratto conseguente al presente provvedimento non è soggetto al termine dilatorio previsto dall'art. 32, comma 10 del D.Lgs. 50/2016 poiché si tratta di acquisto effettuato ai sensi dell'articolo 36, comma 2, lettera a) e b);

06°) di disporre, ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 50/2016, la pubblicazione sul sito internet comunale nell'apposita sezione dell'amministrazione trasparente;

07°) di modificare il punto 6. del dispositivo della determinazione n. 132/2017 in quanto con il nuovo

sistema di affrancatura il pagamento della corrispondenza avverrà a fine mese dopo presentazione di regolare fattura da parte di Poste Italiane Spa e non più mediante la costituzione di un fondo anticipato (imp. 211/2018 CIG: Z4A2107760);

08°) ai fini del rispetto della legge 136/2010 si subordina l'efficacia della fornitura alle seguenti prescrizioni:

- a. la ditta Italiana Audion Srl con sede legale in Milano - assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche;
- b. la ditta Italiana Audion Srl con sede legale in Milano - si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante e alla Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo della provincia di Lecco della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria;

c. la ditta Italiana Audion Srl con sede legale in Milano - obbliga ad inserire nei contratti con i propri subappaltatori/subcontraenti, ai sensi della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche, le seguenti clausole:

- L'impresa (...), in qualità di subappaltatore/subcontraente dell'impresa (...) nell'ambito del contratto sottoscritto con l'Ente (...), identificato con il CIG n. (...) /CUP n. (...), assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche

- L'impresa (...), in qualità di subappaltatore/subcontraente dell'impresa (...), si impegna a dare immediata comunicazione all'Ente (...) della notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria

- L'impresa (...), in qualità di subappaltatore/subcontraente dell'impresa (...), si impegna ad inviare copia del presente contratto all'Ente (...);

09°) di dare atto che la spesa di cui sopra, ai fini del rispetto del principio della competenza finanziaria potenziata di cui al D. Lgs. 118/2011 è esigibile entro il 31.12 di ogni anno di impegno 2018, 2019, 2020 e 2021;

10°) di dare atto, ai sensi dell'art. 147 – bis del D.Lgs. n. 267/2000, della regolarità e correttezza dell'azione amministrativa del presente provvedimento.

11°) di trasmettere copia del presente provvedimento al Settore Servizi Economico-Finanziari, e di darne comunicazione alla Giunta Comunale.

20 giugno 2018

Il Responsabile del Servizio: Cristina Valsecchi